

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

del 24 marzo 2006 (Stato 1° giugno 2007)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 2004²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e nell'instaurazione delle relative strutture sociali.

² Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

³ Nell'ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Malta e Cipro.

Art. 2 Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi:

- a. la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnata-mente di istituzioni politiche stabili;
- b. la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

RU 2007 2387

¹ RS 101

² FF 2004 1705

Art. 3 Principi

¹ La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.

² I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.

³ Essi presuppongono che lo Stato o l'istituzione partner prenda propri efficaci provvedimenti.

Art. 4 Democrazia e diritti dell'uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di grave violazione di questi principi, esso può prendere provvedimenti e procedere agli adeguamenti necessari.

Art. 5 Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo.

Art. 6 Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali.

Sezione 2: Provvedimenti**Art. 7** Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme:

- a. cooperazione tecnica;
- b. cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, l'aiuto alla bilancia dei pagamenti, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie di credito;
- c. provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;
- d. provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;
- e. qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti secondo le lettere a–d, idonea al raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 2.

Art. 8 Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:

- a. contributi a fondo perso;
- b. mutui;
- c. partecipazioni;
- d. garanzie.

Art. 9 Provvedimenti misti

I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

Sezione 3: Finanziamento**Art. 10** Crediti quadro

I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali mediante decreto federale semplice.

Art. 11 Emolumenti per garanzie di credito

¹ Se concede garanzie di credito, la Confederazione può riscuotere emolumenti dai beneficiari delle garanzie. Questi emolumenti contribuiscono a coprire le spese amministrative e i costi derivanti da eventuali danni.

² L'emolumento è di norma calcolato sulla base dei rischi, nonché dell'importo e della durata della garanzia.

³ Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli emolumenti; al riguardo può tenere conto della situazione specifica dei singoli Stati dell'Europa dell'Est.

⁴ I danni devono essere coperti in primo luogo con i proventi degli emolumenti.

Sezione 4: Esecuzione**Art. 12** Priorità

Il Consiglio federale fissa le priorità e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi della stessa e tiene conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

Art. 13 Accordi e contratti

¹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.

² Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.

Art. 14 Collaborazione con terzi

¹ La progettazione e l'esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.

² Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

³ Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.

⁴ Per adempiere gli obiettivi secondo la presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

Art. 15 Coordinamento nell'amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all'amministrazione federale nell'ambito della politica nei confronti dell'Europa dell'Est.

Art. 16 Trattamento dei dati

¹ Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:

- a. cognome, nome e data di nascita;
- b. luogo d'origine, cittadinanza e numero di passaporto;
- c. religione;
- d. stato civile;
- e. numero AVS;
- f. informazioni sulla carriera professionale e militare;
- g. profili della personalità;
- h. attività politiche e sindacali;
- i. indicazioni sulla salute.

² I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Confederazione se questo servizio ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti legali.

Art. 17 Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale³ secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 1976⁴ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.

Art. 18 Valutazioni e rapporto

¹ Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.

² Riferisce all'Assemblea federale su ogni periodo di credito.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 19** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 24 marzo 1995⁵ concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è abrogato.

Art. 21 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...⁶

Art. 22 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha validità per dieci anni.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 2007⁷

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2015.

⁴ RS **974.0**

⁵ [RU **1998** 868, **2000** 1915 all. n. 3]

⁶ Le modifiche possono essere consultate alla RU **2007** 2387.

⁷ DCF del 16 mag. 2007

